

Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2020, n. 7-1473

PSR 2014-2020. Misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020. Revoca della D.G.R. 66-8975 del 16 maggio 2019.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

il regolamento (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e s.m.i. nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

le misure di sostegno sono concesse, in particolare, conformemente agli articoli da 14 a 20, all'articolo 21, paragrafo 1, con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all'articolo 27, all'articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 20, all'articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e gli animali;

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. disciplina il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i. integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

in particolare l'art. 44 del regolamento (UE) n. 640/2014 ne dispone l'applicazione alle domande di aiuto o di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2015;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i. reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015, è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015, e s.m.i.;

successivamente alla data di adozione del PSR è stato possibile avviare l'approvazione e l'apertura di bandi per la presentazione di domande di sostegno ai sensi delle Misure/sottomisure/operazioni/azioni in cui il PSR si articola.

Premesso, inoltre, che:

a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014 e loro s.m.i. è attualmente dettata dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) n. 2588 del 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 113 del 4.05.2020 avente per oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e

delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e che entra in vigore il giorno successivo alla citata pubblicazione; tale Decreto dispone l’abrogazione del precedente Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 497 del 17 gennaio 2019, in riferimento al quale è stata approvata la DGR n. 66-8975 del 16 maggio 2019 “PSR 2014-2020 - misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 497 del 17 gennaio 2019”; il citato Decreto n. 2588 del 10 marzo 2020 stabilisce all’articolo 24 che le Regioni e Province Autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l’Organismo pagatore competente, individuino con propri provvedimenti:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno previsto dall’operazione stessa;

in particolare la Sezione 2, Sottosezione 2 (articoli 20 e 21) del citato Decreto riguarda le misure per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.

Dato atto che, in conformità al citato articolo 24 del suddetto decreto, il Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile ha provveduto (come da documentazione agli atti del Settore medesimo) a consultare i referenti dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) in data 22 maggio 2020, recependo le indicazioni da essi pervenute.

Ritenuto, pertanto, di:

individuare e approvare i criteri generali valevoli per le Misure del PSR 2014-2020 del Piemonte recanti un sostegno non connesso alle superfici e agli animali, di cui all’allegato A (“Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale non connesse alla superficie e agli animali”), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, per il tramite dei relativi Settori responsabili della gestione delle Misure di cui al presente provvedimento, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014-2020.

Richiamato che le misure non connesse alla superficie o agli animali sono quelle elencate all’articolo 46 del reg. (UE) 809/2014 e che per la vigente versione del PSR della Regione Piemonte si tratta delle misure riportate nel suddetto Allegato A.

Ritenuto, altresì, necessario disporre che la presente deliberazione revochi la DGR n. 66-8975 del 16 maggio 2019, a fronte dell’avvenuta abrogazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 497 del 17 gennaio 2019 ad opera del decreto MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri di spesa per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

in riferimento alle misure di sostegno concesse conformemente agli articoli da 14 a 20, all'articolo 21, paragrafo 1, con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all'articolo 27, all'articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 20, all'articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e gli animali:

- di approvare, in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e loro s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2588 del 10 marzo 2020, i Criteri generali per l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni, di cui all'allegato A ("Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale non connesse alla superficie e agli animali") quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, per il tramite dei relativi Settori responsabili della gestione delle Misure di cui al presente provvedimento, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014-2020.

- di disporre la revoca della DGR n. 66-8975 del 16 maggio 2019 "PSR 2014-2020 - misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 497 del 17 gennaio 2019", a fronte dell'avvenuta abrogazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 497 del 17 gennaio 2019 ad opera del decreto Mipaaf n. 2588 del 10 marzo 2020;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri di spesa per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
PER INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI
DELLE MISURE DELLO SVILUPPO RURALE
NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI
(misure ad investimento o misure non SIGC)**

Indice

1. AMBITO DI APPLICAZIONE	2
2. ELEMENTI DA IDENTIFICARE PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA	3
<i>A. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'</i>	3
<i>B.1 DESCRIZIONE DI OGNI IMPEGNO</i>	3
<i>B.2 ELEMENTI DI CONTROLLO</i>	4
<i>B.3 INADEMPIENZE, VIOLAZIONI, INFRAZIONI PER OGNI IMPEGNO E GRUPPI DI IMPEGNI</i>	4
<i>B.4 AZIONI CORRETTIVE</i>	4
3. SANZIONI AMMINISTRATIVE E RIDUZIONI DA APPLICARE E LORO DETERMINAZIONE	4
<i>3.1 SANZIONE PREVISTA (ARTICOLO 63 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 809/2014)</i>	4
<i>3.2 INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI</i>	5
<i>3.3 INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI</i>	5
<i>3.4 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI</i>	7
<i>3.5 SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA RIDUZIONE: REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DEL BENEFICIARIO</i>	8
4. CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI	8
5. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI	9
6. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI	9

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

In applicazione dell'articolo 24 (*Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale*) del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 2588 del 10 marzo 2020 "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*" nel presente documento vengono definiti i criteri generali per individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti ai sensi delle "Misure non connesse alla superficie o agli animali" come elencate all'articolo 46 del reg. (UE) 809/2014. Per l'attuale versione del PSR della Regione Piemonte si tratta delle seguenti misure:

M01	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
M02	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
M03	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
M04	Investimenti in immobilizzazioni materiali
M05	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione
M06	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
M07	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
M08	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
SM10.2	Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche vegetali in agricoltura
M16	Cooperazione
M19	Sostegno allo sviluppo locale LEADER
M20	Assistenza tecnica

Relativamente al Reg. (CE) n. 1698/2005, se pertinente, si applica a tutte le misure dell'Asse I, alle misure 216, 221 (solo per i costi di impianto), 226, 227, a tutte le misure dell'Asse III e al LEADER.

Il medesimo articolo 24 dispone che "Le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, sentito l'Organismo pagatore competente, garantiscono che gli impegni previsti dai programmi ed i relativi livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, siano verificabili e controllabili in coerenza con quanto previsto dall'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013."

2. ELEMENTI DA IDENTIFICARE PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

Gli elementi da individuare in dettaglio negli atti applicativi per ogni misura/sottomisura/operazione/azione, sulla base di quanto descritto dal PSR 2014-2020 e nei Regolamenti comunitari, sono i seguenti.

A. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

a. Descrizione

Le condizioni di ammissibilità, indicate nei regolamenti comunitari e descritte nel testo del PSR per ogni misura/sottomisura/operazione/azione, vanno riportate negli atti applicativi conseguenti alla presente disciplina sanzionatoria.

Le condizioni di ammissibilità associate a un richiedente o a una domanda sono i requisiti che devono essere soddisfatti completamente in modo che il richiedente e la domanda risultino ammissibili al sostegno nell'ambito del PSR. Possono anche essere espressi come condizioni di esclusione, indicando cioè le caratteristiche che impediscono ai potenziali beneficiari l'ottenimento del sostegno.

b. Elementi di controllo

Sono costituiti dagli aspetti e/o documenti da esaminare per verificare il rispetto delle condizioni che devono essere soddisfatte.

c. Base giuridica da applicare in caso di insussistenza (perdita) dei requisiti

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, e dell'art. 13 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 il "sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità".

La realizzazione di una condizione di ammissibilità è, cioè, di tipo "sì / no": o la condizione è soddisfatta o non lo è, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali riportati al paragrafo 4 A.

B.1 DESCRIZIONE DI OGNI IMPEGNO

Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento.

Sono contenuti nei Regolamenti relativi alla programmazione 2014-2020 e/o descritti nel testo del PSR e indicati nella domanda di sostegno, nel quadro dichiarazioni e impegni, e dovranno essere elencati negli atti applicativi e ripresi nelle check-list di controllo.

L'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni.

Pertanto gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono **essenziali** gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;

- sono **accessori** gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale.

B.2 ELEMENTI DI CONTROLLO

Sono gli aspetti o i documenti da esaminare per verificare il rispetto di un determinato impegno.

In fase di programmazione del PSR è stata posta la dovuta attenzione alla verificabilità e controllabilità ex ante delle misure (capitolo 18 del PSR) e pertanto vanno riscontrati puntualmente gli elementi che hanno permesso di garantire tale controllabilità, ponendo particolare attenzione a quegli impegni che risultano non particolarmente chiari o che comportano difficoltà ad essere misurati e controllati.

Il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 ha mantenuto il concetto di "gruppi di impegni", in analogia con le riduzioni di condizionalità, definendoli come "insieme di due o più elementi affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei" e che, se si ritiene possano costituire una semplificazione, possono essere individuati negli atti applicativi.

Ogni elemento di controllo va attribuito ad una delle 2 modalità di controllo: documentale o visivo.

B.3 INADEMPIENZE, VIOLAZIONI, INFRAZIONI PER OGNI IMPEGNO E GRUPPI DI IMPEGNI

Consistono nelle irregolarità, cioè nella violazione degli impegni previsti rilevate nel corso delle attività di controllo.

Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione/revoca

L'individuazione delle inadempienze deve indicare i riferimenti della normativa in base alla quale viene applicata la riduzione, l'esclusione o la revoca.

Impegni essenziali

Il mancato rispetto provoca l'esclusione totale dall'aiuto per la domanda di sostegno e la revoca del finanziamento e il conseguente recupero integrale degli importi eventualmente già versati.

Impegni accessori

Il mancato rispetto provoca una riduzione dell'importo e la decadenza parziale delle domande di pagamento secondo il calcolo esposto al punto 3.3 (*INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI*).

B.4 AZIONI CORRETTIVE

Talune inadempienze, specificamente individuate, possono essere regolarizzate dal beneficiario entro il termine ultimo della durata della sospensione dell'applicazione della sanzione (vedere paragrafo 3.5 *SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLE RIDUZIONI E REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DEL BENEFICIARIO*)

3. SANZIONI AMMINISTRATIVE E RIDUZIONI DA APPLICARE E LORO DETERMINAZIONE

3.1 SANZIONE PREVISTA (ARTICOLO 63 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 809/2014)

L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui agli articoli 48 e 49 del Reg. UE. 809/2014. Ai sensi dell'articolo 63 del medesimo Regolamento, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

3.2 INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali determina il non riuscito raggiungimento degli obiettivi perseguiti e ha come conseguenza l'esclusione e/o il recupero integrale del sostegno.

3.3 INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

L'articolo 20 (*Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi*) del DM n. 2588 del 10 marzo 2020 stabilisce - in accordo con i principi generali in materia di rifiuti e revoche, estese nella attuale programmazione dalle misure soggette al SIGC a tutte le misure del PSR - che *“Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, per le misure non connesse alla superficie e agli animali, ai fini e per gli effetti dell'articolo 35 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto:*

- *degli impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure*
- *se pertinenti, degli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato ed altri requisiti e norme obbligatori*

si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.”.

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

a) Individuazione indici di verifica: gravità, entità e durata

Il paragrafo 2 del sopracitato articolo 20 stabilisce che *“la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni secondo le modalità di cui all'Allegato 6, ad esclusione della normativa sugli appalti pubblici disciplinata dal successivo art. 21”.*

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014:

La **gravità** dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'**entità** dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.

La **durata** dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 6 del DM citato: **bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti**.

Il livello di infrazione deve essere fissato dalle Regioni o Autorità di gestione per ogni impegno e gruppi di impegni.

b) Compilazione matrice livello di infrazione dell'impegno

Si tratta di valorizzare la seguente matrice:

Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei tre valori (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05) - come indicato nell' esempio seguente:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			
Valore medio (media aritmetica) $(3+1+3):3 = 2,333$ arrotondato a 2,3			

c) Calcolo della % di riduzione

Al fine di identificare la percentuale di riduzione il valore medio calcolato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella:

<i>Punteggio</i>	<i>Percentuale di riduzione</i>
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale della misura a cui si riferisce l'impegno violato.

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato.

d) Ripetizione di Inadempienze

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come **inadempienze gravi** quando risultano ripetute nel tempo (articolo 20 comma 3 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020).

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di un'**inadempienza non grave**, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

e) False prove e omissioni intenzionali

Analogamente a quanto previsto alla lettera precedente per l'inadempienza grave, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è revocato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

3.4 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI

Relativamente alle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base del D.M. 22 ottobre 2018 n. 10255, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 71 del 25 marzo 2019.

Per quanto non esposto nei precedenti paragrafi si rimanda integralmente al contenuto del Reg. (UE) n. 1306/2013, del Reg. (UE) n. 640/2014, del Reg. (UE) n. 809/2014 e del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, loro modifiche e integrazioni, nonché alle specifiche procedure definite dall'Organismo Pagatore (ARPEA).

3.5 SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA RIDUZIONE: REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica il raggiungimento della finalità generale dell'operazione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno.

L'articolo 36 del reg. (UE) 640/2014 accetta, infatti, la possibilità che il sostegno venga sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con una azione correttiva; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione), e il sostegno può essere erogato.

Le inadempienze per le quali si intende applicare la sospensione descritta devono essere individuate in modo puntuale negli atti applicativi di attuazione.

4. CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013 non sono imposte sanzioni amministrative:

- Se l'inadempienza è dovuta a **cause di forza maggiore e circostanze eccezionali** elencate all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

- Se l'inadempienza è dovuta a **errori palesi** di cui all'articolo 59, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n.1306/2013. La correzione di errori palesi deve tener conto del dispositivo dell'articolo 4 del Regolamento (UE) N. 809/2014 *“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”*.

È necessario stabilire precisamente le motivazioni, la data del riconoscimento, la persona responsabile e l'esclusione del rischio di frode, redigendo una relazione dei casi riconosciuti.

Si individuano i seguenti concetti generali e condizioni di base:

- può essere segnalato per iscritto da parte del beneficiario
 - l'autorità competente nel riconoscimento dell'errore palese è l'ufficio istruttore;
 - spetta in primo luogo al richiedente/beneficiario dimostrare che si tratta di un errore palese e chiederne la correzione;
 - l'errore palese non ha un'accezione sistematica: per ogni caso devono essere valutate tutte le informazioni disponibili per arrivare alla convinzione che il richiedente/beneficiario abbia agito in buona fede e che non vi sia negligenza, frode o disonestà;
 - l'errore palese si può rilevare in primo luogo in sede di controllo amministrativo sulla coerenza dei documenti e delle informazioni a sostegno della domanda (es.: modulo di domanda, documenti allegati, dichiarazioni, ecc.);
 - l'accettazione dell'errore prescinde dalle modalità con cui è stato rilevato (manualmente, elettronicamente, visivamente);
 - il riconoscimento dell'errore palese comporta la non applicabilità delle sanzioni e delle riduzioni.
- Se l'inadempienza è dovuta a un **errore dell'autorità competente** o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa.
 - Se l'interessato può **dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile** dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

5. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione.

La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.

6. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (*Applicazione di sanzioni penali*) del Regolamento (UE) n.640/2014.

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale indicate al punto 1 del presente allegato, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 – 2020, nonché al D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020.